



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di 1° Grado iscritta al n. r.g. 15/2022 promossa da:

G. T. rappresentato e difeso dall'Avvocato Emanuele Zanarello

RICORRENTE

contro

BERTANI TRASPORTI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grasso

RESISTENTE

JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

PER LA PARTE RICORRENTE

IN VIA PRINCIPALE

1) CONDANNARE la società JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (P.IVA: 03032950796) al pagamento della somma di € 19.495,47 per le ragioni di cui in narrativa (retribuzione, TFR, spettanze di fine rapporto,) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge

2) ACCERTARE la responsabilità solidale di BERTANI TRASPORTI SPA (P.IVA 00247680200) ex art. 1676 c.c., ex art. 29 2° comma, D. Lgs. N 276/2003, EX LEGGE N. 190 ART.1 COMMA

248- e per l'effetto 3) CONDANNARE la società BERTANI TRASPORTI SPA (P.IVA: 00247680200) in persona del legale rappresentate "pro tempore" con sede legale in Via Europa, 26

-46043- Castiglione delle Stiviere (MN) al pagamento della somma di euro 19.495,47 per le ragioni di cui in narrativa (retribuzione, TFR, spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario

PER LA BERTANI TRASPORTI SPA

Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso di legge: A) in via preliminare di merito: - Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, l'intervenuta decadenza del ricorrente dal potere di rivendicare qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti della Società odierna resistente e, per l'effetto, respingere la correlata domanda di pagamento di pretese differenze retributive articolata ex adverso sub capo 3) delle conclusioni di cui al ricorso; B) in via subordinata di merito: - nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse ritenere che il ricorrente non sia decaduto dal potere di rivendicare le proprie pretese creditorie, respingere, comunque, siccome inammissibili e/o improponibili e/o illegittime e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per le causali di cui in narrativa del presente atto, le domande tutte proposte dal ricorrente sub capi 2) e 3) del ricorso; C) in via ulteriormente subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda di pagamento di differenze retributive proposta dal ricorrente sub capo 3) delle conclusioni di cui al ricorso, limitare, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, le somme che verranno poste a carico dell'odierna resistente a quelle maturate nel periodo dall'01/01/2019 al 30/04/2020; D) sempre in via subordinata e riconvenzionale: - dichiarare tenuta e condannare JR Group S.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 03032950796), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Padova, 46, a tenere indenne e manlevata Bertani Trasporti S.p.a. da ogni e qualunque esborso, anche a titolo di spese legali, cui la stessa dovesse essere tenuta in favore del ricorrente in dipendenza del presente giudizio. E) sempre in via subordinata: - dichiarare tenuta e condannare SANGRO EXPRESS TRANSPORT AND LOGISTICS SRL (C.F./P.I. 02677070696), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Mozzagrogna (CH), località Rosciavizza. snc, a tenere indenne e manlevata la Bertani Trasporti S.p.a. da ogni e qualunque esborso, anche a titolo di spese legali, cui la stessa dovesse essere tenuta in favore del ricorrente in dipendenza del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 14.1.2022 G. conveniva avanti al Tribunale di Mantova la JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE e la BERTANI TRASPORTI SPA per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe.

Il procuratore del ricorrente esponeva:

che G. T. è stato assunto dalla società SANGRO EXPRESS SRL UNIPERSONALE in data 20.05.2019 ed inquadrato da ultimo al livello C3;

che al lavoratore non venivano corrisposte le mensilità di aprile 2021 e maggio 2021, la datrice di lavoro non consegnava nemmeno i prospetti paga e in data 1 giugno 2021 egli rassegnava le dimissioni;

che la datrice di lavoro non corrispondeva nemmeno il TFR e le spettanze di fine rapporto;

che il ricorrente compiva quotidianamente viaggi, che la BERTANI TRASPORTI SPA assegnava alla SANGRO EXPRESS SRL UNIPERSONALE e, ogni giorno, al mattino, infatti, egli partiva sempre dalla sede operativa/deposito della BERTANI TRASPORTI SPA in Castiglione delle Stiviere;

che per tutto il rapporto di lavoro, il signor G. è sempre ed esclusivamente e ogni giorno stato impiegato come autista in viaggi/consegne che la società BERTANI TRASPORTI SPA commissionava alla SANGRO EXPRESS SRL UNIPERSONALE e anche tutti gli ordini di servizio sono sempre stati impartiti dalla BERTANI TRASPORTI SPA in quanto erano i disponenti di quest'ultima a dirgli dove doveva fare le consegne e con quali modalità;

che infine, tutti i documenti di trasporto - bolle venivano consegnati al ricorrente dalla BERTANI TRASPORTI SPA e, poi, al rientro riconsegnati negli uffici di quest'ultima;

che nel maggio 2021 la SANGRO EXPRESS si fondeva nella JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE e contestualmente cessava;

che è pacifico che tra la BERTANI TRASPORTI SPA e la SANGRO EXPRESS SRL UNIPERSONALE esisteva un contratto di appalto/subappalto;

che oltre alla guida del camion il signor G. eseguiva anche le operazioni di carico /scarico che consistevano nel posizionarsi nella ribalta dei centri di distribuzione e, poi, caricare/scaricare la merce dal camion e nel camion e ivi riordinarla con il transpallet a mano e, che, pertanto, l'appalto tra le tre ditte convenute era/è sicuramente un appalto di servizi;

che esaminando i prospetti paga del ricorrente appare chiaramente come i divisori applicati dalla SANGRO EXPRESS non fossero corretti;

che il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire una paga oraria giornaliera di euro 78-79 e pertanto la paga giornaliera risultava essere di circa 12 euro in meno rispetto a quella contrattualmente dovuta

Tanto premesso trascriveva le declaratorie del CCNL in ordine ai lavoratori di 3[^] livello, nonché quelle dell'accordo integrativo 18.07.2018 e precisava che il ricorrente ha provveduto a ricalcolare tutte le differenze retributive dall'inizio del rapporto di lavoro fino alla data delle dimissioni, (compresa la mancata retribuzione dei mesi di aprile e maggio, tfr e spettanze di fine rapporto) e che ne è risultato un credito complessivo pari ad euro 19.495,47.

Chiedeva, con ampie e argomentate motivazioni giuridiche, la condanna in solido delle due parti convenute al pagamento di detta somma ribadendo che tra la SANGRO EXPRESS SRL e la BERTANI TRASPORTI SPA esisteva un vero e proprio contratto di appalto/subappalto di servizi e non un semplice contratto di trasporto in quanto egli svolgeva anche mansioni di carico scarico della merce.

Rileva altresì che, in ogni caso, la SANGRO EXPRESS SRL al momento della sottoscrizione dei vari contratti di trasporto, non erano in regola con la contribuzione e non aveva presentato alla BERTANI TRASPORTI SPA l'attestazione di regolarità contributiva e i relativi aggiornamenti trimestrali e che la BERTANI TRASPORTI SPA non aveva provveduto a saldare le fatture alla SANGRO EXPRESS SRL per il periodo nel quale il ricorrente ha prestato servizio.

Richiamava la circolare n. 17 del 11.7.12 del il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di solidarietà nell'appalto di servizi di trasporto e, in via subordinata, invocava la responsabilità della BERTANI TRASPORTI ex Legge n 190 del 2014 comma 248 rilevando che per ogni contratto di trasporto intercorso, va rilasciata l'attestazione di regolarità contributiva di data non anteriore ai tre mesi

In via ulteriormente subordinata invocava la responsabilità della BERTANI TRASPORTI SPA ex art 1676 cc

Si costituiva ritualmente la Bertani Trasporti spa contestando la fondatezza del ricorso.

Il procuratore della convenuta rilevava che tra la le due società convenute è intercorso un regolare "Contratto di trasporto su strada" stipulato in data 28/12/2018 con durata prevista dall'01/01/2019 al 30/09/2020 e cessato per disdetta del Vettore in data 30/4/2020; che è più che normale che gli autisti possano provvedere anche al carico/scarico delle merci e che il ricorrente è decaduto da ogni azione ex art. 1, c. 248 sub 4-ter, L. n. 190/2014, fermo restando che la Bertani ha acquisito, tempo per tempo gli attestati di regolarità contributiva ed assicurativa Sangro Express S.r.l. dall'08/11/2018 al 06/11/2019 come risulta dalla documentazione prodotta.

Nella denegata e non creduta (ipotesi di accoglimento delle avverse pretese creditorie proponeva domanda riconvenzionale "trasversale" nei confronti di JR Group S.r.l. in liquidazione (Società che ha incorporato Sangro Express S.r.l.), affinché la stessa venisse condannata a tenere indenne e manlevare la Bertani Trasporti S.p.a. da ogni e qualunque esborso, anche a titolo di spese legali, cui la stessa dovesse essere tenuta in favore del ricorrente in dipendenza del presente giudizio (obbligo di manleva espressamente previsto dalle parti in sede di contratto all'art. 4, punto k).

Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe

Concludeva come sopra indicato.

JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA non si costituiva e, pertanto, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarata contumace.

La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalla parte ricorrente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa.

Il credito rivendicato dal ricorrente non è contestato.

Era onere del datore di lavoro dimostrare di aver corrisposto al ricorrente le mensilità di aprile e maggio 2021 nonché le spettanze di fine rapporto e, in particolare, il TFR e detto onere non è stato assolto.

Inoltre dalla documentazione prodotta emerge che il datore di lavoro non ha correttamente applicato il CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA e le tabelle retributive del 2019-2020-2021.

La rielaborazione delle buste paga e i conteggi prodotti appaiono corretti e, pertanto, JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, pacificamente subentrata alla SANGRO EXPRESS SRL UNIPERSONALE, deve essere condannata al pagamento della somma lorda di euro 19.495,47.

Venendo ora alla posizione di Bertani Autrasporti spa si osserva che il ricorrente deduce che tra le due convenute è intercorso un rapporto di appalto di servizi di trasporto e, pertanto, invoca in via principale la responsabilità solidale della committente ex art. 29 legge 276/2003.

Bertani Autotrasporti spa contesta fermamente detta tesi rilevando che tra le due società convenute è stato stipulato un regolare contratto di trasporto.

Andrà premesso che la prevalente giurisprudenza reputa che la ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postula la presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le

diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620 e Cass. 18751/18); che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926) e che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo.

Detto questo, analizziamo il *contratto di trasporto di merci su strada* sottoscritto in data 28.12.2018 da BERTANI TRASPORTI SPA e da SANGRO EXPRESS SRL (incorporata della JR GROUP SRL nel maggio 2021) avente ad oggetto "i servizi di trasporto che la Committente ordina al Vettore per il trasporto delle merci nella sua disponibilità"

In esso le parti hanno espressamente previsto che *anche nel caso in cui i servizi di trasporto siano eseguiti con più autoveicoli del Vettore ed abbiano continuità nel tempo, le obbligazioni contratte dal Vettore, non costituiscono un contratto di appalto di servizi, non essendo il vettore impegnato ad una specifica organizzazione di uomini e di mezzi, né costituiscono un impegno "a fermo" per l'esecuzione del complesso dei servizi stessi*" ed hanno parimenti esplicitamente escluso "alcun impegno della Committente di garantire un certo numero di trasporti a favore del Vettore, né alcun vincolo di esclusiva, rimanendo la Committente libera di affidargli o meno viaggi, così come di rivolgersi ad altri Vettori per i medesimi servizi, anche relativamente alle medesime merci e/o relazioni di traffico".

La volontà delle parti è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi e il ricorrente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha provato, né offerto di provare che il rapporto contrattuale fra le parti si è sviluppato e ha avuto esecuzione di fatto in modo dissonante rispetto alle predette clausole contrattuali.

Il pacifico affidamento al vettore delle operazioni di carico e scarico non è elemento dirimente ai fini della configurabilità di un contratto di appalto

Occorre rammentare infatti che il contratto di trasporto (in cui la prestazione di trasferimento di

persone o cose è, in ogni caso, oggetto di un autonomo conferimento contrattuale del mittente al vettore) costituisce un sottotipo del contratto di appalto, con la conseguenza che attribuire rilevanza giuridica alla prima figura comporterebbe la disapplicazione della normativa dettata in tema di contratto di trasporto.

Peraltro, anche là dove il suddetto rapporto commerciale fosse qualificabile in termini di appalto di servizi di trasporto, occorrerebbe ravvisare ulteriori elementi di maggiore complessità rispetto alla prestazione principale di trasferimento di cose, "tali da richiedere l'impiego di mezzi straordinari, di cui il vettore normalmente non dispone, da effettuare con personale specializzato" (cfr Cass., 13 dicembre 2010, n. 25117).

Nella specie, tali elementi non potrebbero essere ravvisati nella "periodicità della prestazione, molteplicità dei viaggi e numero dei mezzi messi a disposizione del committente" che rilevano solo come prestazioni necessarie e "naturalmente inerenti" all'esecuzione del trasporto medesimo o comunque accessorie e strumentali ad esso, come tali inidonee ad alterare la figura del contratto di trasporto di cose e a trasformarlo in un contratto misto.

Detto questo, non resta che analizzare le domande svolta in via subordinata.

Innanzitutto la Bertani ha provato di aver assolto agli obblighi posti a suo carico dalla legge 190/2014 avendo acquisito, tempo per tempo, dalla Sangro Express gli attestati di regolarità contributiva ed assicurativa acquisiti, tempo per tempo (cfr. docc. 4 - 7).

Inoltre, anche in caso contrario, il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza prevista dalla medesima legge in quanto ai sensi dell'art. 1, c. 248 sub 4-ter, L.n. 190/2014: "Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis... è obbligato in solido con il vettore,...entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto " mentre, nella fattispecie in esame, il primo atto con cui il ricorrente ha avanzato le proprie pretese creditorie nei confronti della Bertani Trasporti spa è rappresentato dal ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data 14/01/2022, e, quindi, ben oltre il termine di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto che data, pacificamente, 20.4.2020.

Da ultimo si osserva che neppure la domanda proposta ex art. 1676 c.p.c. può essere accolta perché, come sopra esposto, non siamo di fronte ad un rapporto di appalto ma ad un rapporto di trasporto

In ogni caso è noto che ai sensi dell'art. 1676 c.c. la responsabilità del committente è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore, mentre nel caso in esame il sig. G non ha fornito neanche un "inizio" di prova del debito che assume avere la committente nei confronti della JR GROUP essendosi limitato a invocare il

principio cd della vicinanza della prova

Le spese di lite sostenute dal ricorrente devono essere rifuse dalla società datrice di lavoro mentre, la natura interpretativa delle questioni trattate suggerisce di compensare fra le parti le spese di lite della convenuta costituita

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede

- condanna JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE al pagamento in favore di G T della somma di euro 19.495,47 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
 - rigetta le domande svolte da G T nei confronti di BERTANI TRASPORTI spa ;
 - condanna JR GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE alla rifusione delle spese di lite sostenute dal G T che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ;
 - dichiara compensate fra tutte le parti le spese di lite sostenute da Bertani Trasporti spa
- Così deciso in Mantova, il 3.11.2022

Il giudice
Simona Gerola